

Allegato "C" al Repertorio nr. 32773
e alla Raccolta nr. 15243

**Associazione UNA
STATUTO**

Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"U.N.A. (UOMO - NATURA - ANIMALI) ODV ETS", organizzazione di volontariato con sede in Genova, di seguito indicata, per brevità, "associazione".

La variazione di sede legale, purché nell'ambito del Comune di Genova, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2. Carattere e Durata dell'Associazione

L'organizzazione:

- esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- non distribuisce, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3. Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente da qualsivoglia organizzazione politica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Essa persegue lo scopo di "tutela e valorizzazione della natura degli animali e dell'ambiente", in particolare, opera per la salvaguardia, il miglioramento e lo sviluppo dell'ambiente naturale e delle sue risorse ed il costante equilibrio nel rapporto uomo-natura, per il rispetto di ogni forma di vita animale e vegetale, per l'eliminazione di ogni forma di violenza, crudeltà o sofferenza.

L'associazione ha contenuti e struttura improntati a principi democratici e solidaristici che consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la rea-

lizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle principali sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie previste dalla normativa; per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, pertanto, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere/dare in locazione beni (sia mobili che immobili); fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati sempre al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 4. Requisiti degli Associati

Possono diventare associati dell'associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

L'elenco degli associati dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario, in apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 5. Ammissione - Diritti e Doveri dei associati

La domanda di ammissione a associato deve contenere l'impegno scritto ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

La domanda viene presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante con obbligo di motivazione in caso di diniego.

Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In questo caso l'aspirante associato entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione garantisce all'associato il diritto di voto in Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) e il diritto di proporsi quale candidato all'elezione degli organi associativi.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in al-

cun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associato è tenuto al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi rappresentativi e deve tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri associati, che con i terzi, astenendosi dal compiere qualsivoglia atto che possa nuocere all'associazione.

Gli associati hanno diritto di:

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

Art. 6. Sanzioni Disciplinari

All'associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo, o che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nuoccia, con il suo comportamento, al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo, le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto (per infrazioni disciplinari lievi)
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di associato
- c) esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di gravi atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Contro il provvedimento di esclusione emesso dal Consiglio Direttivo e comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno, l'associato escluso ha 30 giorni di tempo dalla sua ricezione per fare ricorso all'Assemblea che dovrà riunirsi entro 60 giorni per decidere in merito, ratificando o revocando la delibera di esclusione. L'associato destinatario della delibera su cui l'Assemblea è chiamata a decidere non ha diritto di voto sulla propria posizione.

E' sempre fatto salvo il diritto dell'associato escluso di ricorrere all'Autorità Giudiziaria avverso il provvedimento di esclusione.

Art. 7. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per morte,
- b) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre sei mesi dalla scadenza,
- c) per dimissioni da presentare per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere della gestione,
- d) per delibera di esclusione (art.6, comma 1, lett.c).

La perdita di qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Art. 8. Organi sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea degli associati,
- b. il Consiglio Direttivo,
- c. il Presidente,
- d. il Vice-Presidente/Segretario
- e. il Tesoriere
- f. Organo di controllo
- g. Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. Assemblea degli associati - funzioni e convocazione.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio di esercizio,
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo,
- quando ne è fatta richiesta motivata indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei associati.

Per convocare l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito e deve essere affisso nella Sede sociale per almeno otto giorni consecutivi prima della data stabilita in prima convocazione.

Art. 10. Assemblea degli associati - costituzione e deliberazioni.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi per iscritto ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza (la metà più uno) dei voti espressi. L'Assemblea straordinaria, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi per iscritto ad altro aderente. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda; il Presidente nominerà una commissione di tre scrutinatori fra gli associati presenti, esclusi coloro che sono candidati alle elezioni.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto sarà affisso nei locali della sede sociale.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto di voto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 11. L'Assemblea - compiti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- discute ed approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- procede alla nomina dell'addetto stampa che dura in carica un anno e cura i rapporti

dell'associazione con i mezzi di informazione e la collettività;

- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza degli associati ai sensi dell'art. 6;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 12. Il Consiglio Direttivo - composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, almeno tre e non più di nove, nominati dall'Assemblea tra gli associati; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: Presidente, Vice-presidente/Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri; la convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei membri del Consiglio, i rimanenti provvedono a sostituire il membro uscente con il primo dei candidati non eletti. La nomina per sostituzione è sottoposta all'Assemblea, alla prima seduta utile, la quale può confermarla ovvero provvedere alla nomina di un nuovo membro. Ove non sia possibile procedere alla sostituzione, l'Assemblea deve essere al più presto convocata per procedere alla surroga dei consiglieri mancanti. I membri nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento deve essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti, da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo - compiti

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca,
- elegge tra i propri componenti il vice presidente/segretario e lo revoca;
- nomina il tesoriere e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- conferisce procure generali e speciali;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 15. Il Vice-Presidente/Segretario

Il Vice-Presidente/Segretario è il responsabile:

- della gestione amministrativa dell'associazione
- della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro associati.

Ha funzioni vicarie in caso di assenza o temporanea indisponibilità del Presidente.

Art. 16. Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile

- della gestione finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci di esercizio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Gli sono conferiti il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19. Bilancio - Controllo e Revisione dei Conti

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci di esercizio, con i relativi allegati, compresa la relazione di accompagnamento, devono restare depositati presso la sede sociale per gli otto giorni che precedono la data di convocazione dell'assemblea indetta per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i associati che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo conferisce incarico scritto ad un professionista abilitato che:

- almeno trimestralmente verifichi la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
- verifichi la congruenza del bilancio di esercizio e della tenuta della contabilità alla normativa di settore.

Art. 20. Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 22. Entrate e Patrimonio dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive margi-

nali da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'associazione.

Art. 23. Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.24 . Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, verrà, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

Art.25. Avanzi di gestione e divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

In nessun caso, neanche indirettamente, possono essere distribuiti agli associati beni, utili, riserve di capitale.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.26. Foro Competente

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà territorialmente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova ma potrà essere adita solo dopo aver infruttuosamente fatto istanza di mediazione presso un Organismo di Mediazione abilitato.

Art.27. Rinvio alla legge

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 28 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, tro-

vano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e solo permanendo tale iscrizione.

F.to Gilda GUARDASCIONE

F.to Federico CATTANEI - Notaio

La presente copia è conforme al suo originale, firmato a sensi di legge e depositato nei miei atti, e viene rilasciato ai sensi dell'art. 22 del d.Lgs 235/2010 su supporto informatico firmato digitalmente da me dott. Federico CATTANEI, Notaio in Genova.